

J. NIEVA FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, Giappichelli, 2019, 176 pp.

«Questo non è un libro sull'intelligenza artificiale, ma un libro sul diritto processuale e sugli inevitabili rapporti dell'intelligenza artificiale con il processo». Con queste primissime parole l'Autore traccia le coordinate ermeneutiche di *Intelligenza artificiale e processo*.

È noto che, già da qualche tempo, sono in uso applicazioni di intelligenza artificiale c.d. debole in ambito giudiziale (si pensi, ad esempio, alle banche dati di dottrina e giurisprudenza, ai programmi di videoscrittura e di correzione automatica del testo). Si tratta di applicazioni che, tuttavia, finiscono per svilire e snaturare le enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale che, per effetto dei progressi della scienza, consentirebbero l'introduzione di strumenti ben più sofisticati.

Nel corso della monografia, pertanto, vengono evidenziate le possibili correlazioni tra l'intelligenza artificiale e le differenti fasi del processo, al fine di renderle più rapide e, soprattutto, più prevedibili in termini di svolgimento, tempi di attesa, risultati; assicurando, così, una significativa riduzione dei "carichi" dei tribunali. Il tema dell'intelligenza artificiale, ormai da alcuni anni, focalizza attenzione, alimenta speranze e pone interrogativi in chiave sociologica, scientifica, economica e giuridica. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, gli operatori del diritto sentono l'esigenza di chiarire in che termini debba essere inquadrato il fenomeno e, soprattutto, entro quali limiti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale possa entrare nel patrimonio investigativo, cognitivo e valutativo del sistema processuale.

Partendo dalla definizione fornita da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon nel documento *Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* – secondo cui «il problema dell'intelligenza artificiale è definito come fare in modo che una macchina si comporti in modi che se un umano si comportasse in tal modo, sarebbero definiti intelligenti» – l'Autore evidenzia come l'utilizzo di tali strumenti in ambito processuale imponga valutazioni di estrema delicatezza.

La lucida analisi e la comparazione di interessi potenzialmente contrapposti – quali la tutela della riservatezza e il pieno rispetto delle regole procedurali, da un lato, e l'efficientamento della giustizia, dall'altro – consentono di cogliere il senso profondo dei benefici che l'intelligenza artificiale potrà apportare al processo senza, tuttavia, sottovalutare i rischi connessi al suo più intenso e diffuso ricorso.

D'altronde, la stessa possibilità di una proliferazione di decisioni giudiziarie algoritmiche (specie in materia penale) ha già destato l'attenzione, e la preoccupazione, delle istituzioni comunitarie. Il Consiglio d'Europa, infatti, per il tramite del CEPEJ (*Commission européenne pour l'efficacité de la justice*), il 4 dicembre 2018, ha adottato la Carta Etica Europea Per L'uso Dell'intelligenza Artificiale Nei Sistemi Giudiziari. Si tratta di un documento di eccezionale rilevanza; per la prima volta, a livello europeo, «preso atto della crescente importanza dell'intelligenza artificiale nelle nostre moderne società e dei benefici attesi quando questa sarà pienamente utilizzata al servizio della efficienza e qualità della giustizia», vengono individuate alcune linee guida alle quali «dovranno attenersi i soggetti pubblici e privati responsabili del progetto e sviluppo degli strumenti e dei servizi della I.A.».

La Carta Etica ha elaborato alcuni principi guida che tutti gli Stati dovrebbero poter assicurare, che possono essere così schematicamente riassunti: 1) il rispetto dei diritti fondamentali; 2) la non discriminazione; 3) la qualità e la sicurezza; 4) la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza; 5) la garanzia del controllo umano. Quest'ultimo, in particolare, è finalizzato a «precludere un approccio deterministico e ad assicurare che gli utilizzatori agiscano come soggetti informati ed esercitino il controllo delle scelte effettuate», al fine di evitare un eccessivo automatismo o una cieca standardizzazione delle decisioni.

Ebbene, è proprio in questo delicato equilibrio tra spinta verso l'innovazione e tutela dei diritti fondamentali, che Jordi Nieva Fenoll riesce a cogliere e trasmettere al lettore le possibili evoluzioni del processo. L'opera non si avventura in scenari fantasiosi e futuribili; prospetta, piuttosto, evoluzioni che, per quanto radicali, appaiono concretamente attuabili in base al prevedibile sviluppo del livello tecnologico e di automazione. In altri termini, appare quasi scontato prevedere che, la sempre più diffusa digitalizzazione ed automazione della realtà, determinerà una subitanea automazione dei procedimenti giudiziari. Ad esempio, si ipotizza la diminuzione (se non addirittura la scomparsa) di consolidati criteri come quello di competenza per territorio così come la sostanziale e radicale modificazione dell'*iter* motivazionale dei provvedimenti giudiziari. Cambierà completamente l'approccio rispetto a questioni importanti come la valutazione del *periculum in mora* nei procedimenti cautelari.

Altri temi di grande suggestione affrontati dall'Autore, attengono alla possibile introduzione di algoritmi innovativi di intelligenza artificiale che siano in grado di prevedere, ed eventualmente correggere, le decisioni giudiziali (attraverso la catalogazione delle c.d. euristiche del pensiero) o di

prevenire la commissione di reati (il tema cioè della c.d. giustizia predittiva che pure ormai pervade l'interesse di molti giuristi, per la sua stretta correlazione con quello della intelligenza artificiale). Si pensi alle osservazioni svolte dall'Autore in merito al programma COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), un software finalizzato ad una valutazione prognostica dei reati ma che, sempre più spesso, trova utilizzo nei tribunali statunitensi in sede di *sentencing*; vale a dire a fini di commisurazione della pena dell'imputato riconosciuto colpevole.

Per ora, giova dirlo, quanto meno in Europa, gli algoritmi predittivi della pericolosità criminale non hanno avuto accesso nelle nostre aule penali, anche perché l'art. 15 della direttiva 95/46/CE, confluito nell'art. 22 del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali stabilisce che ogni persona ha il diritto di non essere sottoposta ad una decisione, che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti, fondata esclusivamente su un «trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità».

L'opera si conclude, infine, con l'analisi dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale sui diritti umani in ambito processuale. Per quanto, infatti, si possa automatizzare una parte sostanziale del lavoro della magistratura e del "sistema giustizia", l'Autore sente l'urgenza di richiamare l'attenzione sul bisogno di aggiornare e rafforzare le tutele e le garanzie essenziali dei cittadini, quali il diritto ad un giudice imparziale, il diritto di difesa, il diritto alla riservatezza ed alla presunzione di innocenza.

Sia consentita un'ultima, personale, considerazione. La strada verso l'automazione dei processi sembra segnata. Tuttavia, pur essendo certamente garanzia di maggior celerità ed efficienza dei giudizi, il sempre più massiccio utilizzo dell'intelligenza artificiale determinerà – come acutamente osservato anche da altra dottrina – effetti negativi sotto un duplice ordine di profili.

Da un lato, ancor più di quanto accade oggi, aumenterà il peso dei precedenti giurisprudenziali che finiranno, inevitabilmente, per condizionare incontrovertibilmente i successivi giudizi (aventi ad oggetto le medesime, o similari, questioni fattuali o giuridiche). Dall'altro, si assisterà ad un progressivo svilimento delle tecniche di persuasione che, oltre a poggiarsi su argomentazioni giuridiche ineccepibili, devono essere capaci di far "vibrare le corde del sentimento".

Non a caso Cicerone, nel *De Oratore*, forte della propria esperienza di avvocato, teorizzava che "l'arte del dire" si fonda principalmente su tre forme di persuasione: «dimostrare la veridicità della propria tesi, conciliarsi la simpatia degli ascoltatori e suscitare nei loro animi quei sentimenti

che sono richiesti dalla causa». In piena epoca giansenista, ciò troverà ulteriore conferma nel celebre passo dei *Pensieri* del filosofo francese Pascal il quale – richiamando concetti risalenti alla filosofia antica, come il “pensiero noetico” e la “intuizione intellettuale” – sosteneva che non possiamo conoscere la verità soltanto con la ragione, ma anche con il cuore; poiché «il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce».

SARAH GRIECO